

Regolamento della Consulta dei genitori - 2011

Premessa

Con l' art. 29 della Legge provinciale n.5/2006 viene istituita la Consulta dei genitori presso le istituzioni scolastiche.

L'art. 16 dello Statuto dell'Istituto Comprensivo di Cembra stabilisce che:

"1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;*
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;*
- c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;*
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.*

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;*
- b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;*
- c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 27, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.*

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione, entro la fine del primo quadrimestre. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica."

La premessa è parte integrante del presente regolamento.

ART. 1 Finalità

1. La Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo di Cembra, di seguito denominata Consulta, ha il compito di assicurare un confronto tra i genitori degli alunni iscritti alle scuole dell'Istituto medesimo, favorendo la comunicazione, creando e/o migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio e d'incontro fra la componente genitori e le altre componenti interessate alla gestione della scuola.

In particolare propone indicazioni e/o soluzioni in merito a:

- interventi di adeguamento e/o manutenzione degli edifici scolastici
- mensa, trasporti, pre e post-scuola
- iniziative di informazione e/o formazione per i genitori
- educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale
- Progetto di Istituto (finalità educative e organizzazione scolastica)

Può sollevare ogni altra questione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.

La Consulta accetta e promuove le collaborazioni con Associazioni presenti sul territorio, ferme restando l'autonomia decisionale, organizzativa e di indirizzo del Consiglio dell'istituzione e, per la parte didattica, del Collegio dei docenti.

Art. 2 Sede

1. La Consulta ha sede presso la Scuola secondaria di I° grado "Vielmetti di Cembra", via Negritelle, 1 Cembra. Per la trasmissione di atti, documenti e convocazioni può avvalersi degli uffici amministrativi dell'Istituto

ART. 3 Composizione della Consulta

1. Sono membri effettivi della Consulta i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel Consiglio dell'Istituzione, nonché i membri delle associazioni ammessi a partecipare con decisione del Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 7.

2. Il mandato dei membri ha durata annuale fatto salvo la perdita del requisito di componente di diritto.

3. Un membro decade con tutte le facoltà ed i diritti di rappresentante della Consulta nel caso in cui risultasse assente per tre volte consecutive alle riunioni senza aver informato il Presidente.

4. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri è prevista la firma di presenza alle riunioni.

ART. 4 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea plenaria, l'assemblea di plesso e di polo scolastico, il Presidente, il Consiglio di Presidenza (o Comitato genitori).

ART. 5 L'assemblea plenaria di istituto e di plesso

1. Partecipano all'Assemblea tutti i membri effettivi. La partecipazione di persone esterne su esclusivo invito del Consiglio di Presidenza è solo a titolo consultivo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, previo accordo con il Presidente, oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un sesto dei suoi componenti.

3. All'Assemblea vengono presentati i progetti e le attività della Consulta proposti dai componenti e/o dal Consiglio di Presidenza e/o dal Presidente. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei componenti. Il voto dell'Assemblea è vincolante.

4. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione dell'Assemblea.

5. La Consulta si articola in Consulte dei genitori di Plesso (CdP) coordinate da rispettivi Referenti.

Le assemblee di plesso sono convocate dal dirigente, previo accordo con il referente di plesso - con comunicazione al Presidente della consulta - di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei suoi componenti).

ART. 6 Il Presidente e i referenti di plesso

Il presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Presidenza (Comitato genitori) e l'Assemblea plenaria.

2. Nelle riunioni, il Presidente formula proposte relative ad iniziative della consulta, coordina i lavori, facilita le attività e modera gli interventi.

Il Presidente in particolare:

tiene i contatti col Dirigente Scolastico;

concorda col dirigente la convocazione della Consulta plenaria ;

presiede le riunioni plenarie della Consulta e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 16 dello Statuto;
designa il segretario/verbalista delle riunioni;
mantiene i contatti con i Referenti di Plesso e garantisce la circolazione delle informazioni tra i vari plessi dell'Istituto;
può riunire i Referenti di Plesso (Comitato genitori);
prende e mantiene eventuali contatti con i presidenti delle Consulte dei genitori di altri istituti.

Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni.

3. Ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni.

4. La carica del Presidente ha durata triennale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto e la possibilità di dimissioni per sopravvenute ragioni personali.

Referenti di Plesso

Il Referente di Plesso:

- tiene i contatti con il Presidente della Consulta;
- tiene i contatti col Dirigente per le attività riguardanti il plesso
- raccoglie ed invia alla consulta dei genitori dell'Istituzione le proposte di miglioramento, formulate dalla Consulta di Plesso, relative alle competenze individuate dall'art. 16 dello Statuto.

ART. 7 Il Consiglio di Presidenza (o COMITATO GENITORI)

1. Il Consiglio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente, , dai referenti di plesso eletti dell'Assemblea nella prima riunione dell'anno di riferimento.

2. Il Consiglio di Presidenza può proporre l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutive le iniziative concordate con il Presidente e di coordinare i lavori di eventuali gruppi di approfondimento, stabilendo gli obiettivi di questi ultimi.

4. Il Consiglio di Presidenza, stabilisce gli indirizzi di spesa del budget della Consulta assicurandone il corretto svolgimento dei progetti organizzati.

5. Il Presidente stila il rapporto finale sull'attività della Consulta.

6. Perché il Consiglio di Presidenza possa deliberare si richiede almeno la presenza di sei componenti (sui dieci previsti).

7. Il Consiglio di Presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

ART. 8 I Segretari

1. I due Segretari vengono eletti dall'Assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 10.

2. Le funzioni dei Segretari sono di verbalizzare disgiuntamente le riunioni e di coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

ART. 9 Modalità di elezione degli organi della Consulta

1. Il **referente di plesso** viene eletto nella prima riunione dell'assemblea di plesso o di polo, per alzata di mano o, se richiesto da almeno tre rappresentanti, mediante voto segreto. I referenti di plesso fanno parte del Comitato genitori (Consiglio di presidenza).

2. Le modalità di voto per la carica del **Presidente** all'interno della Consulta sono le seguenti:

- a. hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'Assemblea plenaria;
- b. la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida in seconda convocazione a maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).
- c. il voto è segreto, a meno di richiesta di voto per alzata di mano di almeno i tre quarti dei presenti.
- d. sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'Assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;

- e. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare – plenaria e/o di plesso.
- f. E' possibile il ricorso alla procedura semplificata: a) espressione delle candidature nelle assemblee di plesso, b) voto in busta chiusa da parte dei rappresentanti di classe, entro le date stabilite.
- g. Qualora non vengano espresse candidature nelle assemblee, la designazione viene effettuata dal Consiglio di presidenza (comitato dei genitori) al proprio interno.
- h. La durata dell'incarico di Presidente è triennale (e coincide con la durata del Consiglio dell'Istituzione)-fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

4. I due **segretari** sono scelti su indicazione del presidente.

ART. 11 *Convocazioni delle Assemblee*

1. Gli organi collegiali della Consulta sono convocati su proposta del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un sesto dei rispettivi membri.
2. Di preferenza la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata - tramite comunicazione scritta , fax o *email* - a tutti i plessi e ai destinatari, e deve contenere l'ordine del giorno in discussione.
3. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro la fine del mese di dicembre. Nel primo anno di attuazione, la consulta si riunisce entro il mese successivo alla approvazione del presente regolamento.
4. Il Presidente, i membri del Consiglio di Presidenza e il Vicepresidente possono essere sfiduciati, osservando le stesse modalità previste per l'elezione.

Riunioni delle Consulte di Plesso

Le **Consulte di Polo** di norma sono convocate tre volte l'anno, prima dello svolgimento dei consigli di classe e ogni qualvolta il Referente, in accordo con il dirigente, lo ritenga utile.

ART. 12 *Modifiche al presente Regolamento*

1. La modifica totale o parziale degli articoli del presente Regolamento è di competenza del consiglio dell'Istituzione, sentito il parere della Consulta dei genitori.

ART. 13 *Disposizioni finali*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno dell'Istituto.